

Codice A1419A

D.D. 9 dicembre 2021, n. 2000

"FONDAZIONE CASA DELL'OSPITALITA' ONLUS" con sede in Ivrea. Presa d'atto modifica dello Statuto.



ATTO DD 2000/A1419A/2021

DEL 09/12/2021

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400A - SANITA' E WELFARE**

A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale

OGGETTO: "FONDAZIONE CASA DELL'OSPITALITA' ONLUS" con sede in Ivrea. Presa d'atto modifica dello Statuto.

Premesso che:

con nota del 12/11/2020 acquisita al prot. n. 36011 del 16/11/2020 è stata presentata istanza di iscrizione presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche del nuovo Statuto della "FONDAZIONE CASA DELL'OSPITALITA' ONLUS", C.F. 93042540018, con sede in Ivrea, Via Burolo, 41/c;

la Fondazione medesima risulta essere stata iscritta in data 23/04/2013 presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche della Regione Piemonte al n. 1120;

la "FONDAZIONE CASA DELL'OSPITALITA' ONLUS", al fine di adeguare lo Statuto al D.Lgs. 117/2017 – Codice del Terzo Settore, ha deliberato di approvare un nuovo Statuto come da atto rep. n. 44.506 del 29/10/2020, registrato in data 02/11/2020 presso l'Agenzia delle Entrate di Torino, al n. 43146, a rogito del dott. Sergio D'Arrigo, notaio in Ivrea;

vista la comunicazione prot. n. 38337 del 02/11/2021, nella quale si evidenziavano delle criticità riguardanti alcuni articoli del nuovo Statuto;

vita la nota prot. n. 39457 del 09/11/2021 con la quale la Fondazione ha chiarito quanto chiesto;

vista altresì la nota prot. n. 41850 del 24/11/2021 con la quale si chiedeva una dichiarazione da parte del legale rappresentante circa alcuni aspetti dello statuto;

visto il riscontro acquisito al prot. n. 43207 del 03/12/2021;

considerato che, ai sensi dell'art. 101 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, fino all'operatività del Registro Unico del Terzo Settore continueranno ad applicarsi le norme previgenti;

considerato altresì che per le ONLUS – Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale disciplinate dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, le disposizioni in materia fiscale si applicheranno agli enti iscritti nel R.U.N.T.S. a decorrere dal termine previsto dall'art. 104 comma 2 del citato D.Lgs. 117/2017;

reso atto che, a seguito di iscrizione nel Registro unico del terzo settore, la denominazione dell'Associazione sarà mutata in "FONDAZIONE CASA DELL'OSPITALITA' ETS";

dato atto del mancato rispetto dei termini del procedimento conseguente all'eccessivo carico di lavoro dell'ufficio competente, fino al 31.5.2021 afferente al Settore Contratti – persone giuridiche – espropri – usi civici;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

Vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro regionale delle persone giuridiche;

Visto il D.P.R. n. 361/2000;

Visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

Visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77;

Tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. n. 29/93;
- Visti gli articoli 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- Vista la D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/07/2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

DETERMINA

-di prendere atto del del nuovo Statuto della "FONDAZIONE CASA DELL'OSPITALITA' ONLUS", con sede in Ivrea., allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

-di iscrivere nel Registro Regionale delle persone giuridiche il nuovo Statuto, al n. 1120, prevedendo inoltre che, allorquando la Fondazione sarà iscritta al Registro unico del terzo settore, di cui al D. Lgs. 117/2017, la denominazione dell'Associazione sarà mutata in "FONDAZIONE CASA DELL'OSPITALITA' ETS".

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi

dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente , in quanto non comporta impegno di spesa.

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie,
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale)
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio

Allegato

STATUTO DELLA

"FONDAZIONE CASA DELL'OSPITALITA' - ETS"

Articolo 1 - COSTITUZIONE

E' costituita una Fondazione appartenente al Terzo Settore
denominata:

"FONDAZIONE CASA DELL'OSPITALITA' - ETS"

di seguito "Fondazione".

Articolo 2 - SEDE

La Fondazione ha sede in Ivrea (Torino).

Il Consiglio di Amministrazione può, senza che ciò comporti
modifica dello statuto, trasferire la sede nell'ambito del
comune, istituire sedi secondarie purchè nel territorio della
Repubblica Italiana, istituire uffici operativi e
rappresentanze.

Articolo 3 - FONDATORE

Il Fondatore è l'"Associazione Comunità Casa dell'Ospitalità
ONLUS".

Articolo 4 - DURATA

La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 5 - SCOPI ED OBIETTIVI

La Fondazione è un'istituzione di diritto privato e non ha
fini di lucro.

La Fondazione opera nell'ambito territoriale della Regione
Piemonte.

La Fondazione persegue esclusivamente finalità civiche,

	solidaristiche e di utilità sociale, promuovendo e	
	diffondendo iniziative rivolte alla tutela ed al sostegno di	
	disabili e persone affette da disabilità ed handicap fisici	
	e/o psichici e, in generale, di persone e categorie	
	svantaggiate.	
	La Fondazione si ispira agli ideali cristiani della	
	fraternità, nonché alla tradizione di assistenza e di	
	servizio della Chiesa locale della Diocesi di Ivrea.	
	La Fondazione si prefigge in particolare di agevolare e	
	sostenere strutture o iniziative di accoglienza e di aiuto	
	nei confronti di disabili e persone disagiate e svantaggiate,	
	di attivare o di partecipare ad iniziative rivolte alla loro	
	tutela, di promuovere o sostenere iniziative di	
	sensibilizzazione e coinvolgimento della cittadinanza su	
	questi temi.	
	A tali fini assume tutte le iniziative e compie tutte le	
	operazioni ritenute necessarie; in particolare può:	
	- instaurare rapporti di collaborazione con Istituzioni	
	pubbliche e private, Enti, Associazioni, Cooperative sociali,	
	etc.;	
	- stipulare convenzioni e contratti con Enti od Istituti di	
	vario genere.	
	La Fondazione nei limiti e secondo le disposizioni di cui	
	all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e relative disposizioni di	
	attuazione, può svolgere attività diverse da quelle indicate	

	all'art. 5 del D.Lgs.117 del 3 luglio 2017, purché siano ad	
	esse direttamente connesse, secondarie e strumentali rispetto	
	all'attività di interesse generale, al fine del miglior	
	raggiungimento degli obiettivi e delle finalità presupposte	
	dall'attività stessa.	
	La Fondazione può avvalersi di volontari, come definiti	
	dall'art. 17 del D. Lgs. 117/2017 ed a tal fine, ove si	
	tratti di attività non occasionale, li iscrive in apposito	
	registro.	
	L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun	
	modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario potranno essere	
	rimborsate, a cura della Fondazione, le spese effettivamente	
	sostenute e documentate per l'attività prestata entro il	
	limite massimo di euro mille (1.000,00) per volontario per	
	esercizio. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo	
	forfettario.	
	L'attività di volontario è incompatibile con qualsiasi forma	
	di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro	
	rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.	
	La Fondazione provvede ad assicurare i volontari contro gli	
	infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle	
	attività di volontariato nonché per la responsabilità civile	
	verso i terzi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18	
	del D. Lgs. 117/2017 e relative disposizioni di attuazione.	
	Articolo 6 - PATRIMONIO E MEZZI D'ESERCIZIO	

	Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo	
	conferito in occasione della costituzione della Fondazione	
	stessa e da quant'altro successivamente pervenga nella	
	disponibilità della Fondazione.	
	Il patrimonio potrà pertanto essere aumentato ed alimentato	
	mediante donazioni, eredità, legati immobiliari e mobiliari,	
	elargizioni ed erogazioni liberali di quanti, approvando gli	
	scopi della Fondazione, abbiano volontà di contribuire al	
	loro conseguimento.	
	La Fondazione potrà ricevere contributi da Enti pubblici e/o	
	privati e potrà altresì promuovere la raccolta di offerte in	
	denaro o in natura.	
	La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con:	
	- i redditi derivanti dal proprio patrimonio;	
	- gli eventuali lasciti, contributi ed elargizioni destinati	
	all'attuazione degli scopi statutari.	
	Eventuali future eredità, donazioni e simili liberalità	
	destinate genericamente alla "CASA DELL'OSPITALITA'" si	
	debbono intendere destinate alla "FONDAZIONE CASA	
	DELL'OSPITALITA'" e non alla "ASSOCIAZIONE COMUNITA' CASA	
	DELL'OSPITALITA'", come precisato nella delibera	
	dell'assemblea dei soci della "ASSOCIAZIONE COMUNITA' CASA	
	DELL'OSPITALITA' ONLUS" ente fondatore, svoltasi in data 12	
	aprile 2012.	
	Articolo 7 - ORGANI DELLA FONDAZIONE	

Sono Organi della Fondazione

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Presidente;

- il Vice-Presidente;

- l'Organo di Controllo;

- il Revisore Legale.

Articolo 8 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio d'Amministrazione (di seguito C.d.A.) è composto da 5 (cinque) o sette (7) membri nominati dal Fondatore, salvo quanto infra indicato. Il numero dei consiglieri è determinato all'atto del rinnovo del Consiglio.

In caso di dimissioni o di recesso di uno o più consiglieri, purché non in numero tale da costituire la maggioranza del Consiglio, il Consiglio stesso provvede alla loro sostituzione mediante cooptazione.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Il C.d.A. elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice-Presidente.

Il C.d.A. decade automaticamente ed è sciolto in caso di dimissioni della maggioranza dei suoi membri. In tale ipotesi i consiglieri rimasti in carica continuano ad esercitare le relative attribuzioni fino alla nomina dei propri successori, limitandosi agli atti di ordinaria amministrazione nonché a quelli di straordinaria amministrazione indifferibili ed

	urgenti. Entro il termine di 6 (sei) mesi dallo scioglimento	
	il Consiglio dovrà essere ricostituito con procedura avviata	
	a cura del Presidente uscente o, in caso di suo impedimento,	
	dal membro più anziano.	
	Nel caso in cui il Fondatore non possa effettuare o comunque	
	non proceda alla nomina dei componenti del Consiglio di	
	Amministrazione entro trenta giorni (30) dalla loro scadenza	
	il Consiglio di Amministrazione è nominato dai consiglieri	
	rimasti in carica. Il Consiglio così nominato si intende	
	pienamente in carica a tutti gli effetti statutari e di legge.	
	Il C.d.A. resta in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri	
	potranno essere riconfermati. Nel caso in cui alla nomina	
	provveda il Fondatore i consiglieri potranno essere	
	confermati senza limiti di mandati. Nel caso in cui alla	
	nomina dei consiglieri non provveda il Fondatore, i	
	consiglieri potranno essere nominati per non più di tre	
	mandati consecutivi.	
	Articolo 9 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari	
	per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della	
	Fondazione.	
	In particolare:	
	- approva entro il mese di novembre di ogni anno il bilancio	
	preventivo dell'esercizio successivo ed entro il mese di	
	aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno	

precedente;

- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti,

nonché la loro destinazione, assieme a quella degli eventuali

utili di esercizio, secondo le finalità statutarie;

- delibera gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed

immobili;

- delibera gli incrementi del patrimonio;

- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio

in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;

- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la

Fondazione ed altri Enti o persone fisiche;

- provvede alla nomina del Presidente e del Vice-Presidente;

- delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al

Presidente in aggiunta a quelli già a lui spettanti per

statuto;

- delibera eventuali regolamenti;

- delibera, con la presenza e con il voto favorevole di

almeno i 4/5 (quattro quinti) dei suoi componenti, le

modifiche dello statuto;

- delibera lo scioglimento della Fondazione a norma di quanto

previsto dal successivo articolo 15.

I componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno

diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese

effettivamente sostenute e documentate nell'esercizio delle

funzioni attribuite.

Articolo 10 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma in seduta ordinaria 3 (tre) volte all'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario oppure ne sia fatta richiesta scritta da almeno 2 (due) dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente con un qualsiasi mezzo tecnico purché documentabile, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata, e deve contenere l'indicazione del relativo ordine del giorno; nei casi di urgenza il C.d.A. può essere convocato con sole 48 (quarantotto) ore di preavviso.

Il C.d.A. è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti, a votazione palese.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere trascritti, in ordine cronologico, su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente (o, in sua assenza, dal Vice-Presidente).

Articolo 11 - POTERI DEL PRESIDENTE E DEL VICE-PRESIDENTE

Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti, con votazioni separate, dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta e tra i componenti del Consiglio stesso, tranne per la prima volta il Presidente nell'atto costitutivo della

fondazione da parte del socio fondatore.

Il Presidente guida e coordina tutte le attività della Fondazione.

Egli rappresenta la Fondazione verso i terzi, ed anche nei confronti delle Autorità ed in giudizio.

Inoltre il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;

- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;

- ha facoltà di assumere anche deliberazioni di competenza del C.d.A., se motivate da assoluta indifferibilità e da urgenza, con obbligo di riferirne al Consiglio nell'adunanza immediatamente successiva;

- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;

- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessaria;

- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ai rapporti con le autorità tutorie.

In caso di vacanza della carica o di impedimento del Presidente, tutti i suoi poteri, le facoltà ed i compiti sono espletati dal Vice Presidente che, nel compierli, accerta la vacanza o l'impedimento stesso.

In caso di vacanza della carica, o di accertato impedimento, anche del Vice Presidente, la carica è assunta ad interim dal

Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

Articolo 12 - ORGANO DI CONTROLLO - REVISIONE LEGALE DEI CONTI.

La Fondazione, ai sensi dell'art. 30 del D.L. 3 luglio 2017 n. 117, nomina un organo di controllo monocratico scelto tra le categorie di cui all'art. 2397 comma secondo del codice civile.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.L. 3 luglio 2017 n. 117 la Fondazione deve nominare il revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Qualora il soggetto incaricato del controllo abbia i requisiti, l'organo di controllo, al superamento dei limiti di legge, esercita la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo e/o il revisore dei conti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza semplice della metà più uno del numero complessivo dei membri.

L'organo di controllo e/o il revisore durano in carica tre esercizi. Il compenso loro spettante viene stabilito all'atto della nomina per tutta la durata dell'incarico. L'organo di controllo e/o il revisore può essere rinominato senza limiti di mandati.

Articolo 13 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, secondo la modulistica definita con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Qualora sussistano i requisiti di legge la Fondazione dovrà redigere il Bilancio Sociale.

Articolo 14 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E DEGLI UTILI E MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE RENDITE

Il Patrimonio della Fondazione è utilizzato esclusivamente per la realizzazione delle finalità solidaristiche e di utilità sociale proprie della Fondazione medesima, essendo vietata qualsiasi altra destinazione.

E' in ogni caso vietata, a distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati al Fondatore, ai collaboratori ed amministratori.

Si applica il disposto dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali.

Alla Fondazione è vietato distribuire a singoli individui o ad enti, strutture, organizzazioni che non abbiano analoghe finalità statutarie, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio netto durante la vita della Fondazione stessa.

Articolo 15 - LIQUIDAZIONE ED ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

Il Consiglio d'Amministrazione, con la maggioranza dei 4/5 (quattro quinti), può deliberare lo scioglimento della Fondazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari, richiedendo all'Autorità tutoria di dichiararne l'estinzione ai sensi dell'articolo 27 del Codice Civile.

In caso di scioglimento della Fondazione, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

Il patrimonio che resterà all'esaurimento della liquidazione, previo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge sarà devoluto ad altro o altri Ente/i del Terzo Settore aventi finalità simili a quelle della Fondazione individuati dal o dai liquidatori o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 16 - NORME APPLICABILI

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le leggi che disciplinano la materia ed in particolare le disposizioni di cui al D. Lgs. 117/2017.

* * * * *

ARTICOLO 17 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

La modifica alla denominazione della Fondazione quale riportata all'Articolo 1 e conseguente alla relativa delibera del Consiglio di Amministrazione verbalizzata dal Notaio

Sergio D'ARRIGO di Ivrea in data 29 ottobre 2020 ha effetto dall'entrata in funzione del Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore di cui all'art. 45 e seguenti del D. Lgs. 117/2017. Fino a tale data la denominazione della Fondazione, agli effetti delle relative agevolazioni fiscali e tributarie, rimarrà "FONDAZIONE CASA DELL'OSPITALITA' - ONLUS".

Il limite dei tre mandati per i Consiglieri che non siano nominati dal Fondatore di cui all'art. 8, ultimo comma, avrà effetto a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio effettuato dopo l'adozione delle modifiche statutarie di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione verbalizzata dal Notaio D'ARRIGO di Ivrea in data 29 ottobre 2020. A tal fine i mandati eventualmente svolti dai Consiglieri fino a tale rinnovo non saranno considerati agli effetti del detto limite.

In originale firmato:

Giorgio Berutti

Sergio D'Arrigo notaio

Registrato a Torino - DP II il 2 novembre 2020 al n. 43146

serie 1T euro 0,00.

Attesto io sottoscritto dottor Sergio D'Arrigo, Notaio in Ivrea ed iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Biella ed Ivrea, che la presente copia redatta su supporto informatico con firma digitale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è conforme al suo originale.

Ivrea, 2 novembre 2020.



Firmato digitalmente da
SERGIO D'ARRIGO
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
BIELLA E IVREA:81065140022